



CONVENZIONE

tra USRA (Ufficio Speciale Ricostruzione della città L'Aquila) e ITC CNR (Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche)

TRA

- l'Ufficio Speciale Ricostruzione della città dell'Aquila, con sede in L'Aquila, Via Avezzano - 67100, C.F. 93068580666, di seguito indicato come USRA, rappresentato dal Titolare Paolo Aielli, nato a Roma il 17.2.1959, C.F. LLAPLA59B17H501R,

E

- l'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito indicato come ITC-CNR, con sede in L'Aquila e sede principale in San Giuliano Milanese (MI) - 20098 - Via Lombardia, 49, Part. IVA 02118311006, qui di seguito indicato come ITC-CNR, rappresentato dal Direttore, arch. Roberto Vinci;

PREMESSO CHE:

- l'USRA ha ravvisato la necessità di coordinare la gestione informatica del processo di ricostruzione a seguito del sisma del 2009 al fine di pervenire ad un *Sistema Informativo Georeferenziato per la Ricostruzione*, anche in attuazione di quanto disposto dall'art 4 del D.M. adottato ai sensi dell'art.67 bis, comma 5, decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n.134;
- l'ITC-CNR- Sede L'Aquila, ha maturato un'esperienza ultraventicinquennale di ricerca applicata nel settore del rischio sismico, con particolare riferimento alla vulnerabilità edilizia ed urbana, alla gestione tecnica dell'emergenza post-terremoto, alla valutazione del danno e alle procedure tecniche e tecnico-amministrative nella fase della ricostruzione;
- la presente convenzione è considerata propedeutica ad integrazioni e aggiornamenti e ad altre attività di collaborazione che potranno essere successivamente concordate tra le Parti;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Oggetto

1. Le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte in due fasi:

Fase 1

supporto all'USRA per il coordinamento della gestione informatica del processo di "ricostruzione" sia sotto il profilo "istituzionale" sia sotto quello "gestionale-strategico" finalizzato anche ad



attività di ricerca per definire “protocolli di gestione” unificati dei processi di ricostruzione post-sisma;

Fase 2

2a) studio per la realizzazione di un *Sistema Informativo Georeferenziato per la Ricostruzione* integrando, ove possibile, in funzione della disponibilità di accesso e della collaborazione dei vari soggetti detentori, tutte le banche dati al momento esistenti;

2b) ricerca per la definizione di un sistema di gestione “predefinito” relativo alle fasi di prevenzione, emergenza e ricostruzione relativamente alla mitigazione del rischio sismico sulla base delle attività condotte e di precedenti esperienze;

2. Le attività di cui alla Fase 1, ove richieste, potranno essere condotte anche a supporto degli altri soggetti coinvolti quali, in particolare, il Comune di L’Aquila, il SED Società Servizi Elaborazione Dati S.p.A. e il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica dell’Università degli Studi di L’Aquila;
3. L’ITC CNR L’Aquila si rende disponibile fin da ora a collaborare, ove se ne presentasse la necessità o fosse richiesto dal responsabile dell’USRA, con altri soggetti ritenuti utili per le finalità della presente convenzione dallo stesso responsabile dell’USRA.

Art. 3

Durata ed efficacia

1. La presente convenzione ha durata di 24 mesi a partire dal giorno successivo alla data di sottoscrizione della stessa, può essere prorogata con nuovo atto ovvero disdetta unilateralmente dalle Parti, con motivata comunicazione scritta e con un preavviso di almeno tre mesi, al fine di consentire la conclusione delle attività in corso.
2. La presente convenzione può essere inoltre integrata con altre attività previo accordo tra le Parti.

ART. 4


Coordinatore e Responsabili scientifici

1. Coordinatore della presente convenzione è il Responsabile dell’USRA Paolo Aielli.
2. I responsabili tecnico e/o scientifici di ciascuna delle Parti saranno indicati dagli stessi con nota scritta comunicata a seguito della sottoscrizione della presente convenzione all’altra Parte.

Art. 5

Tempi, oneri e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo previsto per l’espletamento delle attività di cui alla Fase 1 del precedente art. 2, della durata di dodici mesi, è stabilito in € 40.000 (euro quarantamila/00), al lordo dell’IVA e di ogni altro onere.
2. Le modalità di pagamento sono così stabilite:
 - 30% (al lordo dell’IVA ove dovuta e di ogni altro onere), a titolo di acconto, al momento della stipula della presente convenzione;
 - 50% (al lordo dell’IVA ove dovuta e di ogni altro onere) dopo 6 mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e dietro presentazione al Responsabile dell’USRA di un rapporto sulle attività svolta;
 - saldo del 20% (al lordo dell’IVA ove dovuta e di ogni altro onere) a conclusione delle attività, dietro presentazione al Responsabile dell’USRA di un rapporto conclusivo delle attività svolte.



3. Si precisa che il sopra citato corrispettivo è da intendersi onnicomprensivo, pertanto nulla potrà essere preteso in relazione a missioni e/o trasferte necessarie per l'espletamento delle attività previste.
4. L'attuazione della Fase 2 potrà essere definitiva nel dettaglio a seguito di una preliminare verifica della struttura delle banche dati esistenti e della loro accessibilità e, conseguentemente, sarà stabilito il relativo corrispettivo, previa intesa tra le Parti.

Art. 6

Publicazioni, diritti e responsabilità

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere disponibili a pubblicare congiuntamente i risultati delle attività che verranno svolte in collaborazione.
2. Le Parti possono comunque liberamente utilizzare i risultati della ricerca allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico o quali basi per future ricerche, nel rispetto delle leggi sulla privacy.
3. Documenti, studi ed esiti riservati della ricerca possono essere utilizzati quali materiali per sviluppare tesi di laurea o ricerche effettuate da terzi solo previa autorizzazione specifica e scritta da parte del Coordinatore.
4. In ogni caso di pubblicazioni ed esposizioni dello studio di cui alla presente convenzione, la Parte che assume o è a conoscenza dell'iniziativa informerà le altre Parti impegnandosi a citare o a far citare espressamente e testualmente i partecipanti ed i soggetti responsabili della pubblicazione con il logo di ciascuno.

Art. 7

Ulteriori attività

1. Con scambio di lettere tra le Parti possono essere formalizzate ulteriori attività e collaborazioni finalizzate all'approfondimento delle tematiche di cui alla presente convenzione, nonché possono essere messe a punto nuove proposte progettuali.

Art. 8

Dati sensibili

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i "dati sensibili" forniti, anche verbalmente, per le attività concordate o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata nonché per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, o a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della Legge 31/12/1996 n. 675.



Art. 9
Controversie

1. Tutte le controversie circa l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione saranno devolute al foro di L'Aquila. È espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 10
Registrazione


1. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 634/72 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.11
Adeguamento Legge n.136/2010

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 e 7 della legge 136/2010, considerato che il CNR quale Ente Pubblico è obbligato al regime di Tesoreria Unica di cui alla legge 720/1984, seppur con la deroga prevista dall'art. 20 della legge 16/1/2003, n. 3, le suddette somme saranno versate dalla Società ad ITC-CNR con bonifico bancario sul conto corrente dedicato, in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, costituito dalle partizioni di seguito distintamente indicate.
2. Il codice IBAN e l'intestazione variano a seconda del fatto che la Società sia titolare o meno di c/c presso la Banca Nazionale del Lavoro.
- a) Se titolare: IBAN: IT.57.S.01005.03392.000000218155; SWIFT/BIC: BNLIITRR; Intestato a: Consiglio Nazionale delle Ricerche – Incassi giornalieri da altre dipendenze;
- b) Se NON titolare: IBAN: IT.75.N.01005.03392.000000218150; SWIFT/BIC: BNLIITRR; Intestato a: Consiglio Nazionale delle Ricerche – Incassi e pagamenti.
3. In entrambi i casi le persone delegate ad operare su di esso sono:
- Angelini Gian Pietro, nato a Roma il 3.7.1961 – c.f. NGLGPT61L03H501B;
 - Fassone Giada, Nata a Caracas (Venezuela) il 21.3.1973 – c.f. FSSGDI73C61Z614P,
 - Castellet y Ballarà Daniela, nata a Roma il 17.8.1960 – c.f. CSTDNL60M57H501Q.

Letto, confermato e sottoscritto,

Ufficio Speciale Ricostruzione della città



Per l'Istituto per le Tecnologie della Costruzione
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Direttore
(arch. Roberto Vinci)

L'Aquila, li

S.Giuliano Milanese (MI), li

ITC - CNR - ITC	
Tit: IV.5	CI: COLLABORAF
N. 0002383	20/03/2013

